

STATUTO

CAPUANA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CAPUA CE VIA RIVIERA CASILINO 41

Codice fiscale: 05212031214

Numero Rea: CE - 230506

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2006 - Statuto completo da pag 2 a 15

precisando ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese che l'indirizzo della sede sociale è fissato in Via Riviera Casilino n. 41;

=2= Conseguente modifica del relativo articolo dello Statuto Sociale contenente le Norme relative al funzionamento della società, che nell'edizione aggiornata mantiene il numero 2 e va ad assumere il seguente nuovo letterale tenore:

<< Articolo 2 Sede

La società ha sede nel Comune di CAPUA (CE).>>.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, chiesti ed ottenuti gli opportuni chiarimenti, dopo breve discussione approva il testo proposto assumendo le relative delibere all'unanimità, come viene accertato e proclamato dal Presidente, adottando, sempre all'unanimità il testo aggiornato dello Statuto contenente le Norme sul funzionamento della società, predisposto in previsione delle presenti deliberazioni, che, previamente letto dal Presidente ai presenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

PARTE TERZA

Chiusura dell'assemblea

L'assemblea all'unanimità delega l'Organo Amministrativo per l'attuazione delle delibere adottate.

Il costituito delega me Notaio ad inviare per via telematica od informatica all'Ufficio del Registro delle Imprese competente il presente atto.

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno e non avendo richiesto la parola alcuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta (h. 18.50).

Di questo verbale, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed integrato di mio pugno su sette facciate di due fogli, ho dato lettura, alla presenza di tutti, unitamente a quanto allegato, al costituito che lo approva.

Firmato:

Antonio GRIMALDI

Giovanna Baldascino Notaio Sigillo.

ALLEGATO "B"

STATUTO

contenente le

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"CAPUANA S.R.L."

Parte I - Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 Denominazione

La società è denominata: "CAPUANA S.r.l."

Articolo 2 Sede

La società ha sede nel Comune di CAPUA (CE).

Art. 3 Oggetto

La società ha per oggetto:

"l'attività della ristorazione e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di qualsiasi tipo, e quindi la promozione gestione e conduzione in conto proprio la vendita, l'acquisto e l'affitto di bar, pizzerie, ristoranti, trattorie e tavole calde, rosticcerie, gelaterie e birrerie, alberghi e locali notturni e qualunque altro locale pubblico compresi circoli, associazioni anche sportive, club, palestre, centri fitness, e di benessere ove si possa esercitare, nel rispetto delle necessarie autorizzazioni amministrative, la somministrazione al pubblico, appunto di alimenti e bevande sia in Italia che all'estero. Potrà, inoltre, esercitare l'organizzazione e la fornitura di servizi catering per mostre, congressi, riunioni e convegni, fornire la somministrazione e o l'organizzazione detta al domicilio di committenti pubblici e/o privati.

Provvedere alla somministrazione e/o fornitura di cibi precotti o sotto vuoto all'uopo stipulando anche idonei contratti disciplinari per l'erogazione di quanto sopra con privati, enti e/o società. La prestazione di servizi ausiliari ed integrati idonei a consentire l'allestimento e la gestione di locali ed esercizi commerciali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche mercé contratti di franchising, potrà realizzare marchi commerciali, schemi e modelli ornamentali nel settore de quo in Italia ed all'estero.

Essa può assumere a scopo di stabile investimento interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, nonché in società aventi anche scopi diversi. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà concedere ed assumere affittanze, compresi gli affitti di aziende e/o di complessi aziendali inerenti l'attività esercitata; potrà prestare fidejussioni a favore di terzi. Sono fatte salve le norme inderogabili di legge, in materia".

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Parte II - Capitale sociale, conferimenti e partecipazioni sociali, Recesso ed esclusione

Articolo 5 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale

sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omesso. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico ivi compreso quanto contenuto nelle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (C.I.C.R.).

Gli utili e le perdite cedono a carico dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali

Articolo 6 Socio moroso e titoli di debito

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2483 primo comma del codice civile si stabilisce che la relativa emissione non può essere superiore alla metà delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; e quindi la relativa emissione è adottabile solo in caso presenza di riserve disponibili; l'emissione è assunta con delibera assembleare che decide con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale quale che sia la convocazione in cui si delibera. Resta salva l'applicazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 2483 del codice civile.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

Articolo 7 Domiciliazione dei soci e degli organi sociali

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 8 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Clausola di prelazione

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi. I trasferimenti per atto tra vivi delle partecipazioni (o di parti di esse o di diritti di sottoscrizione alle stesse spettanti) sono soggetti alla seguente disciplina, premettendosi che nell'accezione "trasferimenti" s'intendono ricompresi tutti i negozi di alienazione con corrispettivo in danaro, e chiarendosi che l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. E quindi: il socio che intende vendere la propria partecipazione - come sopra - dovrà darne comunicazione a

tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

di altri soci;

del coniuge di un socio;

di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 9 Morte del socio

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 10 Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto della società; il cambiamento del tipo della società; la fusione e la scissione della società; la revoca dello stato di liquidazione; il trasferimento della sede del-

la società all'estero; l'eliminazione di una o più cause di recesso; il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

In tale ultimo caso il relativo diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11 Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 12 Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste sopra le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni,

secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Parte III - Norme relative all'amministrazione, rappresentanza e controllo legale dei conti della società.

Articolo 13 Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: da un amministratore unico; da un consiglio di amministrazione composto da due a sette amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; da due o più amministratori fino ad un massimo di sette con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza secondo il numero e quanto verrà determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 14 Durata della carica, revoca, cessazione

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno uno solo degli amministratori decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di pluralità di amministratori, se nel corso dell'esercizio venga a mancare anche uno solo di essi, o più, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Articolo 15 Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-

mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono deliberate in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, come detto, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16 Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione (ordinaria e straordinaria) della società.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad u-

no o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 17 Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 18 Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 19 Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 20 Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 21 Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 22 Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 23 Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-

dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 24 Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

Parte IV - Norme relative alle decisioni dei soci ed alle assemblee

Articolo 25 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

le modificazioni dello statuto;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le

obbligazioni della società partecipata;

le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

Articolo 26 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, o ve prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 27 Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o fax, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara-

no di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 28 Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 29 Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 30 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31 Quorum costitutivi e deliberativi

Trova applicazione l'intero disposto dell'articolo 2479 bis 3° comma.

Per introdurre (modificare o sopprimere) i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono o richiederanno altre maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368 comma 3 c.c.

Parte V - Norme relative al bilancio e allo scioglimento e liquidazione

Articolo 32 Bilancio e utili

Nel termine innanzi chiarito l'organo amministrativo predisporrà il bilancio e tutti i documenti a corredo di volta in volta prescritti dalle norme vigenti.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno il primo il 31 dicembre 2005.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 33 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: per il decorso del termine; per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.; per deliberazione dell'assemblea; per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

il numero dei liquidatori;

in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
a chi spetta la rappresentanza della società;
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 34 Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata.

Firmato:

Antonio GRIMALDI

Giovanna Baldascino Notaio Sigillo.

Registrato a Caserta il 12/07/2006.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20 comma 3 del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro imprese.

Bollo assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Caserta con Autorizzazione N. 76374 DEL 03.11.2000.